



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Settore Tributi

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 118 del 17.12.2012

Modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 28.03.2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 99 del 20.12.2016

Modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 29.10.2019

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 - Tariffe

Articolo 6 – Obblighi tributari

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 – Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 - Finalità dell'imposta

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, tra i quali rientra il Comune di Desenzano del Garda.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Desenzano del Garda in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo), nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Desenzano del Garda.
3. Dall'anno 2020 l'imposta di soggiorno sarà applicata dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Desenzano del Garda che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono il gestore della struttura ricettiva e dell'immobile destinato alla locazione breve presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, nonché il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5 – ter del DL n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5 – bis del DL n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del 2017.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono responsabili degli obblighi previsti dai successivi articoli 6 e 7.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 14° anno compreso;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari , nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - f) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Articolo 5 - Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità.
2. La misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe, nel rispetto di quanto sancito al comma precedente, è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 6 - Obblighi tributari

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, contestualmente all'inizio dell'attività, devono richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a dichiarare, mediante procedura informatica utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dall'Amministrazione, al Settore Tributi del Comune, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5,

l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. Qualora nel mese di riferimento, non si siano verificate presenze, la dichiarazione deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze.
4. La dichiarazione, va trasmessa con apposita procedura telematica messa a disposizione dal Comune. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
5. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti di pubblicizzazione saranno predisposti a cura e spese del Comune e redatti in più lingue;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, di apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000, per l'esenzione dell'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 2, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
6. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in quanto agenti contabili, devono trasmettere annualmente entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21), contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate alla Tesoreria del Comune. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
7. Il Conto della gestione, deve essere trasmesso esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R.. Solo per chi è dotato di firma digitale l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
8. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento delle somme riscosse al Comune di Desenzano del Garda.

2. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'imposta il gestore deve far compilare l'apposito modulo, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro il termine di cui all'art. 6, comma 2, al Settore Tributi. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo, in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante bonifico bancario sul c/c n. IT14G0503454462000000044424 intestato al Comune di Desenzano del Garda;
 - b) mediante il sistema PAGO PA;
 - c) con Carta di Credito o Bancomat presso lo sportello Entrate e Riscossioni del Comune.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2 "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
2. Per la mancata richiesta delle credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale dell'imposta di soggiorno, messo a disposizione dal Comune di cui all'art. 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 5, punto 1) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la violazione dell'obbligo di presentazione del Conto Giudiziale di cui all'art. 6, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 6 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Desenzano del Garda da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

Articolo 13 - Finalità dell'imposta

- 1.** L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011:
 - a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2.** L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
- 3.** Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, la Giunta Comunale ha istituito una commissione composta da rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in occasione della programmazione della spesa e del resoconto economico.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

- 1.** Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2020.
- 2.** Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
- 3.** Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.